

Da luglio sanzioni più alte dell'1,9 per cento per violazioni su salute e sicurezza

LA CIRCOLARE

Gli importi non si applicano alle infrazioni già accertate ma solo alle nuove

L'ispettorato ha precisato che non va effettuato alcun arrotondamento

Luigi Calazza
Roberto Calazza

Dal 1° luglio aumentano dell'1,9% gli importi delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a tale data. Nessun aumento per le violazioni accertate prima.

Lo ha chiarito l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare protocollo 314 del 22 giugno, il quale completa l'informativa

con un allegato contenente un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni amministrative più ricorrenti che dall'importo originario sono poi aumentate per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 76/2013, convertito nella legge 99/2013, e ora, in applicazione della legge, con decreto direttoriale del capo dell'Inl numero 12 del 6 giugno scorso.

Tale aumento, che avviene ogni cinque anni, è previsto dal comma 4-bis dell'articolo 306 del testo unico e si ricollega in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo.

La circolare dell'Ispettorato osserva che l'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull'ammontare finale dell'ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Così si ha, per esempio, che il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, ovvero non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in origine era punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, dal 1° luglio, ferma restando l'entità dell'arresto, l'ammenda sarà da 2.792,00 a 7.147,67,00 euro. Così al datore di lavoro che adotta il documento della sicurezza inidoneo, non rispondente cioè alle disposizioni previste dagli articoli 17, 28 e 29 del testo unico, si applica la nuova ammenda da 2.333,65 a 4.467,30,00 euro in luogo delle originarie 2.000,00-4.000,00 euro. Così, continuando l'esempio, per le visite mediche effettuate a lavoratori/lavoratrici, per cui sussiste il divieto per legge, l'originaria sanzione amministrativa a carico sempre del datore di lavoro, da 2.000,00 a 6.600,00 euro, viene ora elevata da 2.233,65 a 7.371,04 euro.

Gli aumenti

L'evoluzione degli importi, Dati in euro

Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative all'arresto o ammenda o solo ammenda

| RANGE SANZIONI ORIGINARIE | RANGE SANZIONI DALL'1/07/2013 | RANGE SANZIONI DALL'1/07/2018 | SANZIONE (1/4 DEL MAX) |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 200 - 600 | 219,20 657,60 | 223,36 670,09 | 167,52 |
| 300 - 800 | 328,80 876,80 | 335,05 893,46 | 223,36 |
| 500 - 2.000 | 548,00 2.192,00 | 558,41 2.233,65 | 558,41 |
| 800 - 2.000 | 876,80 2.192,00 | 893,46 2.233,65 | 558,41 |
| 1.000-4.800 | 1.096,00 5.260,80 | 1.116,82 5.360,76 | 1.340,19 |
| 1.200-5.200 | 1.315,20 5.699,20 | 1.340,19 5.807,48 | 1.451,87 |
| 1.500-6.000 | 1.644,00 6.576,00 | 1.675,24 6.700,94 | 1.675,24 |
| 2.000-4.000 | 2.192,00 4.384,00 | 2.333,65 4.467,30 | 1.116,82 |
| 2.000-8.000 | 2.192,00 8.768,00 | 2.233,65 8.934,59 | 2.233,65 |
| 2.500-6.400 | 2.740,00 7.014,40 | 2.792,06 7.147,67 | 1.786,92 |

Illeciti amministrativi più ricorrenti

| RANGE SANZIONI ORIGINARIE | RANGE SANZIONI DALL'1/07/2013 | RANGE SANZIONI DALL'1/07/2018 | ESTIZIONE AGEVOLATA ART.301 BIS RIVALUTATA |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 500-1.800 | 548,00 1.972,80 | 558,41 2.010,28 | 558,41 |
| 1.000-4.000 | 1.096,00 4.384,00 | 1.116,82 4.467,30 | 1.116,82 |
| 1.000-4.500 | 1.096,00 4.932,00 | 1.116,82 5.025,71 | 1.116,82 |
| 2.000-6.600 | 2.192,00 7.233,60 | 2.233,65 7.371,04 | 2.233,65 |

Sul quotidiano del lavoro la versione integrale della tabella

DOMANI AL «SOLE»

Gig economy tra flessibilità e tutele

Le nuove modalità di lavoro tutelate nel mondo della Gig economy saranno approfondite nel convegno che si svolgerà domani presso l'auditorium Sole 24 Ore dalle 15,30 alle 18 a Milano in via Monte Rosa. Nella prima fase dei lavori, Domenico Bodega, preside della facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, svilupperà il tema della flessibilità nel lavoro e i possibili futuri scenari menzionati da Pierangelo Falasca, avvocato partner dello studio legale Piper, illustrerà la disciplina della Gig economy alla luce della giurisprudenza. A seguire una tavola rotonda a cui parteciperanno Marina Calderone, presidente dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro; Pierangelo Albini, direttore area Lavoro e Welfare di Confindustria; Isabella Covilli Faggioli, presidente Aidp; Fiorella Lunardon, avvocato partner Studio To associati e ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Torino. Il convegno precede il Festival del lavoro, organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e della Fondazione studi, che si svolgerà dal 28 al 30 giugno MiCo, centro congressi, di Milano. All'evento sarà presente Radio 24 con dirette live sulle tematiche del lavoro.

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



RITO FORNERO

Indennità sostitutiva anche con ordinanza

Il dipendente può scegliere l'indennità sostitutiva alla reintegra senza attendere la sentenza.

—Angelo Zambelli

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA